

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 31 marzo 2017 —
Land Nordrhein-Westfalen/Dirk Renckhoff**

(Causa C-161/17)

(2017/C 231/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Land Nordrhein-Westfalen

Resistente: Dirk Renckhoff

Questione pregiudiziale

Se l'inserimento in un proprio sito Internet accessibile al pubblico di un'opera liberamente disponibile su un sito Internet di terzi per tutti gli internauti con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore costituisca una messa a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE⁽¹⁾, qualora l'opera venga prima copiata su un server e poi caricata sul proprio sito Internet.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).

Ricorso proposto il 5 aprile 2017 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-171/17)

(2017/C 231/07)

Lingua processuale: l'ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e H. Tserepa-Lacombe)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il sistema nazionale di pagamento mobile introdotto e mantenuto in vigore dall'Ungheria, disciplinato dalla legge CC del 2011 e dal suo decreto di esecuzione n. 356/2012 del 13 dicembre 2012, che crea un monopolio accordando diritti esclusivi alla Nemzeti Mobilfizetési Zrt. e ostacola l'ingresso sul mercato all'ingrosso dei pagamenti mobili, precedentemente aperto alla concorrenza, la cui attuazione non era del resto né necessaria né proporzionata, è contraria:
 - in primo luogo all'articolo 15, paragrafo 2, punto d), e all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE,
 - in secondo luogo, agli articoli 49 e 56 TFUE;
- condannare l'Ungheria alle spese.